


Prot. N. 0504691 / P / GEN
dd. 29/04/2026

AMM: r_friuve
AOO: grfv

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 9/EL

A lista d'invio

Udine, data del protocollo

TRASMESSA VIA PEC

oggetto: Elezioni comunali 2026. Voto domiciliare. Voto dei degenti in ospedali e case di cura. Voto dei diversamente abili. Voto assistito.

In relazione allo svolgimento delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, si ritiene opportuno fornire i consueti elementi informativi in ordine ad alcune categorie di elettori che votano con procedura speciale.

La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), regola compiutamente questi casi particolari agli articoli 41, 48, comma 2, 49, 56, 57, 58, 59 e 60; ciò in maniera sostanzialmente analoga a quanto previsto dalla normativa statale.

1. VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDONO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Gli elettori che si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità sono ammessi al voto a domicilio, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 19/2013.

Si considerano elettori intrasportabili quegli elettori affetti da infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi, previsti dall'articolo 41 della legge regionale 19/2013 (e cioè del servizio di trasporto che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale).

Il voto a domicilio, nelle elezioni comunali, è consentito soltanto se l'elettore dimora nell'ambito del territorio del comune del quale è elettore.

Ai fini dell'esercizio del voto al domicilio, l'elettore **deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.** Tale dichiarazione - ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l. r. 19/2013 - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Tale termine, come ricordato più volte dal Ministero dell'interno, in un'ottica di garanzia del diritto al voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, redatta in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

La dichiarazione deve essere corredata da certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria in data non

anteriore al 45° giorno antecedente la votazione (9 aprile 2026). La certificazione medica deve attestare l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'articolo 60, della l. r. 19/2013, con prognosi di almeno 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio della stessa, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Il certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità dell'accompagnatore per l'esercizio del voto (c.d. voto assistito, vedi *infra*).

Ciò premesso, **si invitano i dirigenti delle Aziende sanitarie a porre in essere ogni misura organizzativa idonea affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio dei certificati medici.**

Sono applicabili le disposizioni preclusive di cui all'articolo 41, comma 2, della l. r. 19/2013, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati.

I sindaci verificano la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includono in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando attestazione dell'avvenuta inclusione.

Gli elenchi, distinti per sezione elettorale, indicano per ogni elettore, il nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando anche se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune.

Tali elenchi verranno consegnati ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno alla raccolta del voto a domicilio o all'annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta che i sindaci dovranno organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

2. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI DEGENTI IN OSPEDALI E CASE DI CURA

Ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 19/2013, **i degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.**

In concreto:

A) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 200 POSTI LETTO (SEZIONE OSPEDALIERA)

In queste strutture è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Si tratta della c.d. sezione ospedaliera prevista dall'articolo 57 della l. r. 19/2013.

La sezione ospedaliera provvede anche allo scrutinio dei voti.

B) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 100 E FINO A 199 POSTI LETTO (SEGGIO SPECIALE)

In tali strutture il voto degli elettori viene raccolto da un seggio speciale composto da un presidente e da due scrutatori. La previsione normativa di riferimento è, in questo caso, l'articolo 58 della l. r. 19/2013.

I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto. Allo scrutinio delle schede provvede l'Ufficio elettorale di sezione.

C) OSPEDALI E CASE DI CURA CON MENO DI 100 POSTI LETTO (UFFICIO DISTACCATO)

In queste strutture il voto viene raccolto dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori e del segretario (Ufficio distaccato, costituito ai sensi dell'articolo 59 della l. r. 19/2013).

Con le stesse modalità, l'esercizio del diritto di voto deve inoltre essere assicurato in quelle strutture (case di riposo, strutture dedicate all'assistenza ed alla riabilitazione dei lungodegenti) che, pur non rientrando nella categoria dei presidi ospedalieri, hanno al loro interno una struttura sanitaria, anche di modesta portata (ad esempio: un'infermeria).

Infine, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le stesse modalità sopra illustrate, anche i tossicodipendenti degenti presso le strutture medesime.

I compiti dell'Ufficio distaccato sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto. Le schede votate vengono portate alla sezione elettorale. Allo scrutinio delle schede provvede l'Ufficio elettorale di sezione.

3. PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALLA VOTAZIONE NEI LUOGHI DI CURA

Secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della l. r. 19/2013, per poter esercitare il diritto di voto nel luogo di cura gli interessati devono far pervenire al sindaco, per il tramite del direttore amministrativo, apposita dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

Dette dichiarazioni devono pervenire al comune entro il terzo giorno antecedente la data della votazione (giovedì 21 maggio - termine peraltro meramente ordinatorio) e devono recare in calce l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero dell'elettore.

Le attestazioni devono inoltre contenere cognome, nome, luogo, data di nascita e domicilio dell'elettore nonché il numero della sezione elettorale alla quale è assegnato ed il numero di iscrizione nelle liste sezionali, dati questi ultimi desumibili dalla tessera elettorale.

Il sindaco dovrà rilasciare immediatamente ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione degli stessi negli appositi elenchi, che saranno successivamente consegnati ai presidenti delle sezioni elettorali. L'attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione o al presidente del seggio speciale, insieme con la tessera elettorale.

4. ELETTORI NON DEAMBULANTI

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto degli elettori non deambulanti, si richiamano l'articolo 48, commi 2 e 3, della l. r. 19/2013 nonché le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti).

In particolare, gli elettori non deambulanti, **quando la sede della sezione dove sono iscritti non è accessibile a causa delle c.d. barriere architettoniche, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del comune che si trovi in una sede priva di barriere architettoniche, appositamente segnalata ed arredata.** Ciò previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria competente, anche in precedenza e per altri scopi, oppure previa esibizione della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione presso il quale votano, in calce alla lista della sezione.

L'esistenza e l'ubicazione delle sezioni prive di barriere architettoniche devono essere adeguatamente pubblicizzate, attraverso l'affissione del simbolo, allegato alla legge 15/1991, nonché mediante appositi avvisi.

Con l'occasione, si rammenta che i comuni, nel giorno delle elezioni, organizzano speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza degli elettori non deambulanti alle sezioni elettorali (articolo 41, comma 1, della l. r. 19/2013).

5. VOTO ASSISTITO (possibile utilizzo della Carta Europea della Disabilità)

Ai sensi dell'articolo 49 della l. r. 19/2013, **i non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità e i cittadini diversamente abili**

impossibilitati ad esprimere il voto autonomamente possono avvalersi dell'aiuto di un accompagnatore e devono essere ammessi al voto assistito, previa esibizione di un certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce di esprimerlo.

Si ricorda che, come indicato da costante giurisprudenza, sono ammessi al voto assistito solo coloro che presentano un'infermità fisica. Non possono, infatti, rientrare nelle fattispecie le menomazioni che incidono sulla capacità intellettuale, soprattutto se fanno venir meno la capacità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio.

L'accompagnatore può essere individuato fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, **le Aziende sanitarie, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati nonché delle attestazioni** di cui all'articolo 1 della legge 15/1991 per le ipotesi di cui sopra. **Si invitano pertanto le Aziende sanitarie, qualora non vi abbiano già provveduto, a comunicare ai comuni di competenza** (e, per conoscenza, allo scrivente Servizio) **gli orari nei quali – nei tre giorni precedenti il voto – si procederà al rilascio dei certificati sopra indicati e, qualora possibile, anche i nominativi dei medici autorizzati.** Un tanto al fine di consentire ai comuni di informare gli elettori interessati.

Si ricorda, inoltre, che la normativa vigente prevede la possibilità **dell'annotazione permanente del diritto al voto assistito** su richiesta dell'interessato a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante **apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale (sigla "AVD")**, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza. La richiesta dell'annotazione da parte dell'elettore deve essere corredata da apposita documentazione comprovante il proprio stato. Ad esempio, gli elettori non vedenti possono esibire il libretto nominativo di pensione dal quale risulti la loro cecità assoluta per ottenere l'annotazione permanente.

Inoltre, come ricordato dalla circolare del Ministero dell'interno n. 32/2026 - alla quale si rinvia - relativa al recente referendum costituzionale, va richiamata l'attenzione sul **possibile utilizzo della Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card)**, come ulteriore documento per l'ammissione al voto assistito.

Il Ministero dell'interno ha precisato che la EU Disability Card - Carta Europea della Disabilità - è uno strumento pubblico volto a semplificare l'accesso a diritti e servizi che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i Paesi aderenti. È un documento, quindi, che dimostra la disabilità di una persona senza la necessità di esibire altra certificazione e nel pieno rispetto delle norme sulla *privacy*.

Pertanto, con questa carta le persone con disabilità possono evitare di portare con sé altre certificazioni che attestino la loro condizione. La Carta, che viene richiesta con procedura online sul sito web dell'INPS, può essere emessa con una dicitura esplicita e visibile, presente sulla facciata anteriore, che indica il bisogno di un accompagnatore: una lettera "A" in alto a destra sopra al nome del titolare.

La Carta con necessità di accompagnatore viene rilasciata alle persone maggiorenni non autosufficienti con invalidità totale per cecità assoluta o altra causa. **La dicitura "A" sulla EU Disability Card attesta, quindi, la condizione di non autosufficienza della persona che può avvalersi dell'assistenza di un'altra.** Conseguentemente, anche l'annotazione nel verbale dell'Ufficio di sezione potrà tradursi - a titolo esemplificativo - nella dicitura "Voto assistito con EU Disability Card-A", evitando di riportare ulteriori dettagli sanitari, in linea con il principio di minimizzazione dei dati personali e rispetto della *privacy*.

Da ultimo, si ricorda ai comuni che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono "uffici distaccati" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto) o "seggi speciali" (sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni ufficio distaccato o seggio

speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Sindaci dei Comuni interessati alle elezioni comunali
Direttori delle ASU:
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC)
Azienda per l'Assistenza Sanitaria Giuliano Isontina (ASU GI)
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Occidentale (ASU FO)

e, p.c.:

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Udine
Gorizia
Pordenone